



REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATENEO PER PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA (FRA)

SENATO ACCADEMICO	26.09.2011; 19.01.2012; 18.06.2013; 20.05.2014; 20.04.2018
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	30.09.2011; 27.01.2012; 25.06.2013; 30.05.2014; 27.04.2018
DECRETO RETTORALE	1270/2011 dd. 25.10.2011; 98/2012 dd.6.02.2012; 813/2013 dd. 2.07.2013; 581/2014 dd. 9.06.2014; 359/2018 dd.31.05.2018
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio Ricerca

Data ultimo aggiornamento: 1 giugno 2018

a cura dell'Ufficio Affari Generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il Fondo per la Ricerca di Ateneo, di seguito denominato FRA, sarà utilizzato per finanziare progetti di ricerca biennali proposti da docenti e ricercatori dell'Università di Trieste.

Art. 2 - Titolarità dei progetti di ricerca

Hanno titolo a presentare richieste di finanziamento per progetti di ricerca, ed alla conseguente assegnazione in titolarità dei fondi medesimi, professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari e ricercatori a tempo determinato dell'Università di Trieste, purché a tempo pieno.

Requisiti necessari per la presentazione dei suddetti progetti sono:

- collocarsi sopra l'indice di produzione scientifica minima (IPM);
- avere valori personali superiori o uguali al valore di riferimento per due su tre degli indicatori considerati come da D.M. 29 luglio 2016, n. 602 per il settore concorsuale/disciplinare di appartenenza riferito per i docenti di I o II fascia a seconda della fascia di appartenenza (soglie della I fascia per i docenti di I fascia e soglie della II fascia per tutti gli altri).
- soddisfare, in caso di partecipazione quale coordinatore a un precedente progetto FRA, i requisiti di cui al successivo art. 16;
- poter garantire la permanenza in servizio per tutta la durata del progetto.

I requisiti a) e b) non si applicano agli RTD-a.

Art. 3 - Linee di intervento

Le richieste di finanziamento possono essere presentate sulle seguenti linee di intervento:

- Linea d'intervento A: progetti presentati individualmente dal proponente con una richiesta di finanziamento massima di euro 3.000,00;

- Linea d'intervento B: progetti presentati da un proponente e che includono un team di ricerca appartenente allo stesso Dipartimento con una richiesta di finanziamento minima di euro 10.000,00;
- Linea d'intervento C: progetti presentati da un proponente con un team di ricerca interdipartimentale con una richiesta di finanziamento minima di euro 10.000,00 e percentuali di partecipazione di ciascun Dipartimento dettagliate nella richiesta di finanziamento stessa;
- Linea di intervento D: grant for grants: progetti finalizzati alla scrittura e presentazione di progetti di ricerca: il finanziamento in questo caso viene utilizzato per la predisposizione di almeno due progetti di ricerca per bandi competitivi nazionali o internazionali (PRIN, FIRB, SIR, UE, POR-FESR, POR-FSE, AIRC, Telethon o altre tipologie di finanziamenti simili), da presentare al finanziamento nei due anni di durata del FRA. Finanziamento massimo di euro 3.000,00.
- Linea di intervento E: starting grants: fondi finalizzati al finanziamento di progetti di ricerca per giovani ricercatori (< 45 anni di età al 31/12 dell'anno precedente all'uscita del bando) con priorità per i ricercatori esterni (vedi legge 240 art.18, comma 4, per definizione di esterno). Finanziamento massimo di euro 6.000,00.
- Linea di Intervento F: investimento in progetto/i di dipartimento per acquisizione di strumentazione di uso comune con una richiesta di finanziamento minima di euro 10.000,00.

I Dipartimenti stabiliscono autonomamente la ripartizione del finanziamento a loro destinato sulle linee e le eventuali soglie massime delle richieste di finanziamento per i progetti presentati sulle linee B, C ed F.

Prima dell'emissione del bando, ai Dipartimenti sarà comunicata la quota di FRA spettante e sarà richiesto di dare comunicazione dei valori stabiliti per i punti di cui al comma precedente

Qualora le risorse relative a una linea d'intervento non siano totalmente assegnate per carenza di progetti ammessi a finanziamento, le quote residuali possono essere portate in accrescimento al finanziamento delle altre linee d'intervento, secondo le effettive necessità.

Art. 4 - Composizione dei gruppi di ricerca

Possono essere inclusi nei progetti di ricerca delle linee B e C ed F, in qualità di collaboratori, le seguenti figure, cui viene attribuito uno specifico coefficiente ai fini del raggiungimento del numero minimo di partecipanti di cui al successivo comma:

- a) professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari e ricercatori a tempo determinato dell'Università di Trieste e a tempo pieno, con coefficiente pari ad 1;
- b) dottorandi di ricerca dell'Università di Trieste, dottorandi di ricerca di sedi consorziate il cui supervisore presta servizio presso UNITS, che assicurino un contributo al progetto non inferiore ai 6 mesi uomo; titolari di assegni di ricerca, nonché professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari e ricercatori a tempo determinato dell'Università di Trieste a tempo definito, con coefficiente pari a 0,5;
- c) altri collaboratori, portatori di competenze comunque utili per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, con coefficiente pari a 0;

La somma dei coefficienti dei partecipanti a ciascun progetto delle linee B, C ed F, ivi incluso il responsabile, deve essere almeno pari a 3.

Nel corso del progetto il proponente avrà la possibilità di inserire, con comunicazione all'Ufficio Ricerca, nuovi collaboratori, purché appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere a) e b) senza l'attribuzione di alcun coefficiente.

Art. 5 - Limiti alla titolarità ed alla partecipazione ai gruppi di ricerca

I partecipanti a progetti già finanziati nell'ambito del FRA non possono partecipare, a qualsiasi titolo, al bando immediatamente successivo.

Sono esclusi dalla partecipazione ai bandi FRA i titolari di fondi di ricerca disponibili -al 31 dicembre dell'anno precedente l'uscita del bando- per un importo totale superiore al limite che sarà fissato da ciascun Dipartimento in considerazione della specificità dell'area, prima dell'emanazione del bando e comunicato contestualmente al riparto e alle soglie di cui all'art 3.

Non è consentito il cumulo della posizione di titolare e di collaboratore, ancorché in progetti di ricerca diversi. Qualora dalla presentazione delle domande di finanziamento per progetti di ricerca si riscontrassero casi di cumulo delle posizioni anzidette, si procederà come segue:

- a) doppia titolarità: sarà presa in considerazione soltanto la prima richiesta pervenuta;
- b) doppio inserimento, come titolare e collaboratore: sarà confermata d'ufficio la domanda relativa alla titolarità, mentre l'indicazione come collaboratore sarà cassata previa comunicazione ai titolari per eventuali sostituzioni;
- c) doppio inserimento come collaboratore: verrà richiesto al collaboratore di optare per uno dei due progetti, previa comunicazione ai titolari per eventuali sostituzioni.

Art. 6 - Modalità e termini per le richieste di finanziamento

Il termine per la presentazione dei progetti viene stabilito di anno in anno con apposito bando, nel quale sono inoltre stabilite le modalità di presentazione delle richieste e tutte le scadenze relative alle fasi di valutazione dei progetti, della loro successiva realizzazione, rendicontazione e verifica.

Art. 7 - Criteri per il riparto del FRA

L'assegnazione finanziaria sul FRA, stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, viene ripartita in quote Q_i (quota del dipartimento i -esimo) sulla base della consistenza numerica del personale afferente e della valutazione della ricerca, e in ragione dei diversi costi convenzionali della ricerca tra le diverse discipline. A tal scopo si adotta la seguente formula:

$$Q_i = Q \frac{A_i}{\sum A_i}$$

La quota proporzionale A_i spettante a ciascun Dipartimento è calcolata sulla base della seguente formula:

$$A_i = c \left(\frac{W_P P_i}{\sum P_i} + \frac{W_R R_i}{\sum R_i} + \frac{W_G G_i}{\sum G_i} \right)$$

dove:

- P_i indica la consistenza del personale del Dipartimento rilevato tra il personale (PO, PA, RU e RTDx) in servizio al 31/12 dell'anno precedente all'anno di emissione del bando;

- R_i corrisponde al “parametro ricerca” ISPD del Dipartimento definito dalla VQR (o altro con significato analogo);
- G_i , la consistenza numerica del personale del Dipartimento con età minore di 45 anni definito in analogia a quanto fatto per il parametro P ;
- L'indicatore complessivo A_i è ottenuto moltiplicando i valori normalizzati dei parametri P , R e G per un coefficiente correttivo C_i che tiene conto dei costi convenzionali della ricerca del Dipartimento i -esimo.
- Il coefficiente C_i viene determinato sulla base dell'appartenenza alle aree CUN del personale (P_i) di un dato dipartimento; a ciascuna unità di personale viene assegnato un coefficiente 1 per gli afferenti alle aree CUN 1, 7, 10-14 e un coefficiente 1,5 per gli afferenti alle aree CUN 2-6, 8, 9. Il Coefficiente C_i di costo del dipartimento risulta dalla media ponderata dei coefficienti attribuiti alle singole unità e pertanto risulterà compreso tra 1 e 1,5 (1 se tutti gli afferenti attivi appartengono alle aree CUN 1, 7, 10-14; 1,5 se tutti appartengono alle aree CUN 2-6, 8, 9; un valore intermedio tra 1 e 1,5 per afferenze composite dei docenti a dette aree).
- WP , WG , WR sono i rispettivi pesi dei contributi dei rispettivi parametri ed hanno i seguenti valori: $WP=0,4$, $WG= 0,4$, $WR=0,2$.

Eventuali costi della valutazione esterna dovranno essere previsti dai Dipartimenti accantonandoli dal finanziamento assegnato al Dipartimento.

Art. 8 - Valutazione dei progetti presentati

Ciascuna domanda di finanziamento per progetto di ricerca è attribuita al Dipartimento di afferenza del proponente.

I progetti sono valutati da una Commissione di tre esperti, designata dal Dipartimento con i criteri specificati al successivo art. 9.

Per la valutazione di ogni progetto la Commissione può utilizzare referee, anche esterni, il cui numero ed i cui criteri di lavoro sono a discrezione della Commissione stessa. Gli eventuali referee si rapportano alla Commissione in modo diretto e secondo le modalità stabilite dalla Commissione stessa, senza intermediazione di passaggi procedurali di carattere amministrativo. La corresponsione dei compensi per il referaggio è a carico dei Dipartimenti.

La Commissione, sulla base delle valutazioni ottenute dai progetti, formula una graduatoria per ogni singola linea d'intervento ed esprime una proposta di riparto delle risorse, indicando i progetti da finanziare ed il relativo importo, da presentare al Consiglio di Dipartimento per una presa d'atto.

Le proposte delle Commissioni dipartimentali sono approvate dai competenti organi accademici.

Art. 9 - Composizione delle Commissioni di valutazione

Ciascun Consiglio di Dipartimento designa la Commissione incaricata di valutare i progetti di ricerca afferenti alla struttura medesima.

I membri della suddetta Commissione sono selezionati tra il personale di ruolo dell'Università di Trieste non coinvolto nei progetti di ricerca presentati (né come titolare né come collaboratore). I membri devono avere gli stessi requisiti dei partecipanti di cui all'articolo 2.

Art. 10 - Elementi scientifici di valutazione

Nella valutazione dei singoli progetti, i valutatori tengono conto dei seguenti aspetti, rilevanti per stabilire il contributo scientifico del progetto e la valenza del gruppo di ricerca, attribuendo a ciascuno un punteggio da 1 a 10:

1. Impatto: innovazione/avanzamento delle conoscenze;
2. Implementazione: fattibilità, coerenza ed efficacia del piano di lavoro;
3. Curriculum: curriculum scientifico del proponente e dei collaboratori, comprensivo delle pubblicazioni valutate anche attraverso indici bibliometrici, laddove disponibili;

A ciascun criterio è attribuito un peso, come sotto specificato:

1. Impatto: 4.0;
2. Implementazione: 4.0;
3. Curriculum: 2.0.

Ogni progetto ottiene dunque una valutazione massima di 100 punti. Per essere ammissibile al finanziamento un progetto deve ottenere comunque almeno 70 punti.

Art. 11 - Finanziamento dei progetti

Il finanziamento ritenuto congruo e proposto dalle commissioni valutatrici non può essere inferiore al 75% della richiesta, salvo motivata riduzione da parte della Commissione.

Qualora i fondi assegnati al Dipartimento non fossero sufficienti a coprire il finanziamento di tutti i progetti considerati dalla Commissione ammissibili al contributo, è data facoltà al Dipartimento di deliberare una integrazione dei fondi FRA con risorse proprie.

Il finanziamento dei progetti, una volta approvato, viene assegnato al Dipartimento di afferenza del proponente.

I fondi erogati si intendono destinati esclusivamente per attività di ricerca e non sono pertanto previste trattenute da parte dei Dipartimenti a titolo di spese generali.

Art. 12 - Spese ammissibili

Sono considerati costi ammissibili tutti i costi strettamente inerenti la ricerca o ad essa riconducibili; a titolo esemplificativo: costi di personale, missioni effettuate dai componenti del gruppo di ricerca, organizzazione e partecipazione dei componenti del gruppo di ricerca a convegni e congressi, materiali di consumo, strumentazione, servizi esterni, seminari, giornate di studio, pubblicazioni, spese finalizzate alla scrittura e presentazione di progetti di ricerca, ecc.

Gli autori dovranno inserire nelle pubblicazioni la citazione: "Università degli Studi di Trieste – Finanziamento di Ateneo per progetti di ricerca scientifica – FRA 20**".

Saranno possibili variazioni del piano di spesa nel corso del progetto che non comportino modifiche sostanziali rispetto agli obiettivi prefissati. Tali variazioni dovranno essere giustificate al momento della relazione finale.

Art. 13 - Termine utilizzo finanziamenti

Le risorse finanziarie assegnate a ciascun progetto per lo svolgimento dell'attività di ricerca devono essere utilizzate entro la scadenza del progetto indicata nel bando.

Art. 14 - Divieto di trasferimento dei fondi ad altra sede

Non è consentito trasferire ad altra sede finanziamenti per progetti di ricerca assegnati a valere sul FRA. Qualora il titolare del progetto, per motivi non prevedibili in sede di presentazione della domanda, non dovesse più essere in servizio presso l'Università di Trieste prima della naturale conclusione del progetto, il Dipartimento provvede a nominare un nuovo titolare, scelto tra i partecipanti del gruppo di ricerca.

Art. 15 - Rendicontazione dei progetti

A conclusione del progetto il titolare presenta una relazione scientifica sull'attività svolta nel biennio, illustrando i risultati ottenuti ed evidenziando la rispondenza di questi rispetto agli obiettivi definiti in sede di presentazione del progetto; a corredo della relazione scientifica, presenta inoltre l'elenco delle pubblicazioni ed eventuali altri prodotti della ricerca frutto dell'attività del progetto.

Il titolare del progetto è tenuto altresì a rendicontare e documentare le spese sostenute a valere sul finanziamento assegnato. Per le pubblicazioni sarà considerata ammissibile, ai fini della rendicontazione, anche la sola contabilizzazione della spesa, purché seguita dal relativo ordinativo di pagamento emesso entro 6 mesi dalla data di rendicontazione del progetto.

Art. 16 - Monitoraggio dei progetti e valutazione ex post

I risultati scientifici dell'attività di ricerca saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di Ateneo per la Valutazione della Ricerca (CVR).

La CVR potrà avvalersi di esperti, anche esterni all'Ateneo, per la valutazione.

La valutazione negativa da parte della CVR nonché la mancata conclusione e rendicontazione del progetto costituiscono preclusione alla partecipazione del coordinatore, a qualsiasi titolo, ai due bandi utili successivi.

La presenza di eventuali partecipanti che si collochino sotto l'indice di produzione scientifica minima (IPm) e che non abbiano una dimostrabile progressione dell'attività di ricerca nel corso del progetto costituisce elemento di valutazione negativa del progetto.

Le somme superiori ai 100 Euro non spese entro la fine del progetto saranno reintegrate nel bilancio di Ateneo.

Art. 17 - Norma finale

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.